

REPUBBLICA ITALIANA.

*Milano li 9 Maggio 1804. Anno III.*IL VICE-PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA.

Considerando quanto importa di prevenire i funesti effetti del Vaiuolo umano col rendere generale, e comune la Vaccinazione;
Veduti gli articoli 20 e 29 della Legge 10 Vendemmiale anno VI. (e. f.) 2 Ottobre 1797.

D E C R E T A

I. Vi è un Direttore generale della Vaccinazione per tutta la Repubblica.

II. Nei Dipartimenti, e Luoghi, ne' quali si trova necessario lo stabilirli, vi sono dei Delegati nominati dal Governo sulla proposizione del Direttore.

III. Il Direttore veglia sui progressi della Vaccinazione, sugli ostacoli che li ritardano, e ne informa il Governo; dirama le occorrenti Istruzioni ai Delegati, e invigila sulla loro condotta. Nel Dipartimento, in cui risiede, presta anche la sua opera, come Delegato.